



SENT. 104/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Paola Lo Giudice Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20085/R** del Registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale nei confronti di:

- Agostino RAMONDO, (c.f.: RMNGTN62L13B985P), nato il 13 luglio 1962

a Casoli (CH), in qualità di dipendente della provincia di Chieti;

uditi all'udienza pubblica del 2 luglio 2024 il relatore Consigliere Stefano Grossi,

la SPG Maria Stella Iacovelli, il sig. Ramondo, rappresentato e difeso dall'Avv.

Fabiana Panitti, su delega orale dell'Avv. Consuelo Di Martino, con l'assistenza

del Segretario d'udienza sig. Velia Volpe.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, emesso in data 17 settembre 2019, la Procura Regionale

conveniva in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale il sig. Agostino

RAMONDO, in qualità di dipendente della Provincia di Chieti. La suddetta

richiesta risarcitoria consisteva nella rifusione *“della somma complessiva di € 12.061,82*

(euro dodicimilasessantuno/82), o di quella diversa che risulterà in corso di causa, con

maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata dalla diminuzione patrimoniale sofferta dall'Ente, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, ed alle spese del giudizio in favore dello Stato", a favore dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, per prestazioni orarie retribuite, ma non rese, in occasione di assenze dal servizio ingiustificate del dipendente e per la lesione all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione medesima.

Questa Sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 200 del 14/07/2021, ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità della richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno all'immagine della Provincia di Chieti, condannandolo, invece, al pagamento dell'importo di **€ 61,82**, *"per il danno materiale da lui arrecato all'Amministrazione Provinciale di Chieti"*.

Con successivo atto di appello, la Procura regionale per l'Abruzzo, in data 22 luglio 2021, ha impugnato la predetta sentenza della Sezione giurisdizionale, *"relativamente alla pronunciata inammissibilità della domanda risarcitoria relativa alla partita di danno all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione rivolta nei confronti del convenuto"*. Con tale impugnazione ha rinnovato la domanda risarcitoria, formulata con l'atto introduttivo del giudizio, relativa alla partita di danno all'immagine ed al prestigio della Provincia di Chieti, contenuta, però, nella misura di **€ 6.000,00** (*euro seimila/00*), debitamente rivalutata dalla data del 12 novembre 2015 del primo articolo di stampa (versato in atti) che ha dato conto della vicenda all'opinione pubblica o, in subordine, alla diversa somma complessiva ritenuta di giustizia.

Con la sentenza n. 446 del 22 settembre 2023, pronunciata dalla Sezione prima giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei conti, la Sezione ha accolto il gravame *"e, per l'effetto, ha rimesso gli atti di causa al primo giudice, in diversa composizione fisica, per il prosieguo del giudizio, nonché per la liquidazione delle spese del presente grado di lite"*.

2. Con atto di citazione in riassunzione, tempestivamente proposto, del 28 novembre 2023, la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. Agostino RAMONDO, per sentirlo condannare come da domanda formulata nell'atto di citazione del 17 settembre 2019, relativamente alla partita di danno all'immagine e al prestigio della Provincia di Chieti.

3. Con memoria tardiva del 1° luglio 2024 si è costituito il sig. Agostino Ramondo, a mezzo dell'Avv. Consuelo Di Martino. Lo stesso, dopo aver ripercorso l'iter processuale del giudizio odierno, ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice e, in particolare, quella del risarcimento per danni all'immagine, essendo venuto meno il presupposto normativo, stante anche l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 9 gennaio - 10 aprile 2020 e, per l'effetto, di mandarlo assolto da qualsiasi addebito. In via estremamente gradata, nell'esercizio del potere riduttivo di questa Sezione nella sua massima estensione, ha chiesto di ridurre l'addebito posto a suo carico.

4. All'udienza pubblica del 2 luglio 2024 sono intervenuti la SPG Maria Stella Iacovelli e il legale del convenuto, come da verbale al quale si rinvia.

DIRITTO

1. La Procura ha riassunto la presente azione di responsabilità nei confronti del dipendente sig. Agostino Ramondo, chiedendone la condanna al risarcimento dell'importo di **€ 12.000,00**, per il danno all'immagine subito dall'Amministrazione Provinciale di Chieti, contestando la violazione dell'art. 55 quater e quinquies del d. lgs n. 165 del 2001, cioè la falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una

	certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia.	
	2. La richiesta della Procura attrice merita di essere accolta nei limiti di seguito	
	esplicitati.	
	2.1. Trattandosi di un’ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio in	
	relazione a quanto previsto dal comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.l.gs n. 165	
	del 2001, legittimamente, la Procura regionale ha avviato l’azione per il	
	risarcimento del danno all’immagine, a prescindere dall’ esistenza di una sentenza	
	passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.	
	La dichiarazione di incostituzionalità di alcune disposizioni contenute nell’art. 53,	
	comma 3 quater, del d. lgs. n. 165 del 2001, non ha comportato il venir meno della	
	fattispecie di danno all’immagine connessa con l’illecita assenza dal servizio,	
	indipendentemente dall’ipotesi generale dall’esistenza di una sentenza passata in	
	giudicato per uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione.	
	In tal senso, si è del resto formata una concorde giurisprudenza delle Sezioni	
	territoriali e d’appello di questa Corte.	
	I principi generali enunciati dalla giurisprudenza sul danno all’immagine appaiono	
	costanti: la lesione all’immagine rileva come riflesso negativo del comportamento	
	anti doveroso del soggetto incardinato nella struttura pubblica, condotta che	
	deteriora ed offusca l’immagine dell’amministrazione la quale, per definizione,	
	deve possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza,	
	legalità ed affidabilità (<i>Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n.</i>	
	<i>37 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 675 del 2012</i>); il danno	
	all’immagine consiste nell’alterazione del prestigio e della personalità dello Stato -	
	Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito di un	
	comportamento tenuto in violazione dell’art. 97 Cost. ossia in dispregio delle	
	- pag. 4 di 10 -	

	funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (<i>Corte dei conti, Sezione</i>	
	<i>giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 989 del 2008</i>); la lesione del bene giuridico	
	consistente nel buon andamento della pubblica amministrazione che, a causa della	
	condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all'esterno,	
	ingenera la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica	
	usuale dell'attività dell'Ente pubblico (<i>Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la</i>	
	<i>Regione Lombardia, n. 13 433 del 2008</i>); il diritto delle amministrazioni pubbliche ad	
	organizzarsi ed agire secondo i criteri dettati dall'art. 97 della Costituzione è	
	l'elemento caratterizzante della loro immagine e della loro identità; trattandosi di	
	un interesse costituzionalmente garantito, ogni azione del pubblico dipendente che	
	lo leda si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e,	
	più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura	
	organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile né	
	responsabilizzata (<i>Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, n. 289 del 2006;</i>	
	<i>Sezioni riunite, n. 10/QM del 2003</i>); si configura responsabilità per danno	
	all'immagine in presenza di comportamenti, relativi a vicende di ampio risalto sugli	
	organi di informazione, che abbiano leso il prestigio dell'ente locale, intaccando la	
	convinzione dei cittadini di poter fare affidamento sulla credibilità ed efficienza	
	dell'amministrazione (<i>Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1970</i>	
	<i>del 2006</i>); i comportamenti idonei a pregiudicare l'immagine esterna	
	dell'amministrazione intaccano la fiducia della collettività nell'imparzialità e	
	correttezza dei pubblici funzionari, pregiudizio aggravato dalla diffusione a mezzo	
	stampa della notizia (<i>Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto</i>	
	<i>Adige, n. 50 del 2006</i>); il danno all'immagine si concreta nel momento in cui	
	vengono portati a conoscenza del pubblico comportamenti pregiudizievoli per il	
	- pag. 5 di 10 -	

prestigio dell'amministrazione tenuti da soggetto in rapporto di servizio con la

stessa (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, 14 n.*

228 del 2006).

Con riferimento alla quantificazione del danno, l'art. 53, comma 3 quater, del d.

lgs. n. 165 del 2001 prevedeva, al terzo periodo che: *“l'ammontare del danno risarcibile*

è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i

mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità

dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”.

Come noto la Corte costituzionale, con sentenza n. 61 del 2020, ha dichiarato

costituzionalmente illegittima la norma citata ma non la previsione dell'esercizio

dell'azione per danno all'immagine la cui quantificazione va per ciò ora

determinata in via equitativa sulla base dei criteri da tempo elaborati dalla

giurisprudenza contabile (*Cfr. Corte dei conti, Sez. II, sentenze n. 140 e 146 del 2020, che*

hanno ritenuto, dopo l'intervento della Corte costituzionale, annullata solo la norma sulla

quantificazione e non l'ipotesi di danno all'immagine nei confronti della pubblica

amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio).

Nel caso di specie risulta incontrastato tale presupposto in quanto il convenuto,

come ampiamente riportato nei vari gradi di giudizio, è stato coinvolto in un

procedimento penale, esitato nella sentenza di condanna del Tribunale di Lanciano

n. 271/2019, per il reato di truffa aggravata, ex art. 640, 2 comma, c.p., decisione

divenuta irrevocabile a seguito dell'esaurimento degli altri gradi di giudizio,

culminati nel pronunciamento della Suprema corte n. 18608/2023.

Nessuna obiezione in tal senso, del resto, risulta formulata dal convenuto.

2.2. Tanto precisato, dopo la pronuncia della Corte costituzionale (n. 61 del 2020),

per quanto riguarda la quantificazione del danno all'immagine, pertanto, occorre

riferirsi esclusivamente ai criteri già indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte e dalla successiva giurisprudenza contabile nonché a quelli individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite (n. 15208 del 2010) e, in particolare: la qualifica posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito; il disvalore sociale connesso alla oggettiva gravità del commesso delitto e la diffusione mediatica della vicenda, elementi tutti che ingenerano grave sfiducia nelle istituzioni da parte della comunità (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2014*). Più analiticamente, con riferimento al quantum del danno, deve essere precisato che la medesima quantificazione, in considerazione della natura dei fatti, non può che avvenire sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. Nondimeno, al fine precipuo di evitare discordi soluzioni, la giurisprudenza pressoché univoca della Corte dei conti, richiede che la predetta quantificazione si basi sull'analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di ragionevoli indicatori: di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso; di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito dell'amministrazione; di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica ed anche all'interno della stessa amministrazione, all'eventuale clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 40 del 2017*).

2.3. La Procura, con l'atto in riassunzione, ha quantificato il danno all'immagine, inteso come danno reputazionale e al prestigio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, in derivazione della condanna penale definitiva per truffa aggravata

	subita dal convenuto Ramondo, formulando un'ipotesi di addebito quantificato in	
	€ 12.000,00.	
	In parziale accoglimento della richiesta attorea, questo Collegio ritiene equo,	
	invece, quantificare lo stesso in € 681,20 , il decuplo del danno diretto accertato,	
	entro i limiti risultati dalla emendatio libelli ulteriormente operata dalla Procura	
	generale in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d'appello, in	
	aderenza a quanto affermato dalla pronuncia della Sezione prima giurisdizionale	
	Centrale d'Appello della Corte dei conti e alla quale questo Collegio intende	
	uniformarsi.	
	Alla luce delle risultanze di causa e dei parametri sopra indicati, il collegio ritiene	
	equo determinare il danno all'immagine in € 681,20 (<i>euro seicentottantuno/20</i>).	
	Non sussistono, infine, ragioni per procedere alla riduzione dell'addebito in	
	applicazione dell'art. 52, capoverso, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, avuto	
	riguardo, in particolare, alla condotta tenuta nella vicenda dall'odierno convenuto	
	caratterizzata da vistosa e gravissima violazione degli obblighi di servizio.	
	3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 31, comma	
	5, c. g. c., con nota a margine della presente sentenza.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, disattesa ogni	
	contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,	
	CONDANNA	
	- il sig. Agostino Ramondo a risarcire la Provincia di Chieti della somma di € 681,20	
	(<i>euro seicentottantuno/20</i>), con applicazione degli interessi legali dalla data del	
	deposito della sentenza al soddisfo.	
	- pag. 8 di 10 -	

Pone a carico del convenuto le spese del giudizio, per ogni grado di lite, liquidate		
dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento.		
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024.		
Il giudice estensore	Il Presidente	
Stefano Grossi	Bruno Domenico Tridico	
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)	
Depositato in Segreteria, li 13.09.2024		
	Il Direttore della Segreteria	
	F.to Antonella Lanzi	
La Corte dei conti		
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo		
Giudizio N. 20085/E.L.		
Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31,		
comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna pronunciata		
dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso		
dal Procuratore regionale, contro: Agostino Ramondo.		
	Fogli	Importo
- Originale atto di appello	1	16,00
- D.P. di fissazione udienza	1	16,00
- Originale sentenza n.446 del 22/09/2023		
Prima Sezione Centrale d'Appello	1	16,00
- Originale atto di riassunzione	1	16,00
- D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Diritti di cancelleria		10,47
Spese di notifica		-----
- Originale Sentenza di condanna		
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	1	16,00
- pag. 9 di 10 -		

